

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SOLARI" LORETO

Prot. N. /

Loreto, 22 Ottobre 2018

ALL' ALBO

DECRETO di indizione delle Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2018/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con D.L. 16/04/1994 n. 297, parte I $^-$ - titolo I $^-$, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;

VISTA l'O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del consiglio d'istituto;

VISTA la Nota MIUR del 02/10/2018 prot. n. 17097;

VISTA la Nota dell'U.S.R. delle Marche n. 19640 del 09/10/2018

INDICE

per i giorni Domenica 25 e Lunedì 26 Novembre 2018 le Elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.

Le votazioni avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di Domenica 25 Novembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di Lunedì 26 Novembre 2018.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo organo collegiale sarà di 19 membri così assegnati:

- 1. il Dirigente Scolastico membro di diritto;
- 2. n. 8 rappresentanti del **personale insegnante** eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- 3. **n. 8** rappresentanti dei genitori eletti dai **genitori degli alunni** iscritti o da chi ne fa le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art348 del Codice Civile;

in riferimento alle lettere b) e c) ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'O.M. n. 267/95, nell'eleggendo Consiglio d'Istituto, viene assicurato, comunque:

- a) n. 1 seggio ad un insegnante di scuola dell'infanzia
- b) n. 1 seggio ad un insegnante di scuola primaria
- c) n. 1 seggio ad un insegnante di scuola sec. I° grado Viene, inoltre, assicurato
- a) n. 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola dell'infanzia
- b) n. 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola primaria
- c) n. 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola sec. I° grado
- 4. **n. 2** rappresentanti del **personale ATA** eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai docenti, compresi quelli di R.C., a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro fino al termine delle attività o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti genitori, spetta ad entrambi i genitori degli alunni o a coloro che ne fanno legalmente le veci.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti , debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale (Ufficio di segreteria scolastica) dalle ore 9.00 di lunedì 05 Novembre 2018 alle ore 12.00 di Sabato 10 Novembre 2018:

- Per la componente del personale docente, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nell'istituto, la lista deve essere presentata da 1/10 degli elettori della stessa componente;
- Per la componente genitori, la lista deve essere presentata da almeno 20 genitori;
- Per la componente personale ATA da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente.

I candidati debbono essere elencati con l'indicazione di cognome, nome luogo di nascita e data e, per il personale scolastico, anche la sede di servizio.

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla commissione elettorale medesima. Con tale ordine numerico sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni lista , per ciascuna Componente, può comprendete il seguente numero di candidati:

>componente PERSONALE DOCENTE n. 16 candidati su 8 da eleggere;

>componente **GENITORI**

> componente PERS.LE ATA

n. 16 candidati su 8 da eleggere; n. 04 candidati su 2 da eleggere;

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista.

Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti ed i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante l'apposizione di una croce (x) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (x) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima:

2 voti di preferenza per la componente Docenti;

2 voti di preferenza per la componente Genitori; genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta;

1 voto di preferenza per la componente ATA.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al decreto

legislativo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

